

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n° 33 del 30/12/2014.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 8 del 25/03/2015.

Publicato sul Bollettino Ufficiale Regionale il 21/04/2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29/10/2015 (esecutivo dal 24/11/2015)

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 28/02/2015

INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	4
TITOLO II.....	5
COMMISSIONE EDILIZIA.....	5
ART. 2. DEFINIZIONE.....	5
ART. 3. ATTRIBUZIONI.....	5
ART. 4. COMPOSIZIONE.....	5
ART. 5. FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.....	5
ART. 6. FUNZIONAMENTO.....	6
ART. 7. DURATA.....	7
ART. 8. SOTTOCOMMISSIONI.....	8
TITOLO III.....	9
TITOLI ABILITATIVI.....	9
ART. 9. ELABORATI RICHIESTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.....	9
ART. 10. ELABORATI RICHIESTI PER LA SCIA EDILIZIA.....	11
ART. 11. ELABORATI RICHIESTI PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO.....	13
ART. 12. DENUNCIA DI INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE.....	13
ART. 13. COMUNICAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.....	13
ART. 14. OBBLIGO DI AFFISSIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE.....	13
ART. 15. DENUNCIA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE.....	14
ART. 16. AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI.....	14
TITOLO IV.....	15
PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO.....	15
CAPO I PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI.....	15
ART. 17. ALTEZZA DEGLI EDIFICI.....	15
ART. 18. PIANI.....	15
ART. 19. SUPERFICIE COPERTA.....	16
ART. 20. DEFINIZIONE DI SUPERFICI, VOLUMI E DENSITÀ FONDIARIE.....	17
ART. 21. UNITÀ ABITATIVA.....	17
ART. 22. LOCALI AD ABITAZIONE PERMANENTE.....	17
ART. 23. DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI, DELLA COSTRUZIONE DAL CONFINE, DELLA COSTRUZIONE DAL CIGLIO O CONFINE DELLA STRADA.....	17
ART. 24. SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA ED ALLA MOBILITÀ DEI VEICOLI.....	18
CAPO II INTERVENTI COMPORANTI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.....	21
ART. 25. TIPI DI INTERVENTO.....	21
TITOLO V.....	22
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO EDILIZIO.....	22
CAPO I FRUIBILITÀ.....	22
ART. 26. DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI.....	22
ART. 27. ALTEZZA MINIMA INTERNA UTILE DEI LOCALI ABITABILI.....	22
ART. 28. SCALE.....	23
ART. 29. SERVIZI IGIENICI.....	23
CAPO II REQUISITI PRESTAZIONALI, INSERIMENTO AMBIENTALE E QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO.....	24
ART. 30. NORME DI SETTORE.....	24
CAPO III NORME TECNICO-AMBIENTALI.....	24
ART. 31. INSERIMENTO AMBIENTALE E DECORO DEGLI EDIFICI.....	24
ART. 32. DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO: LORO OCCUPAZIONE.....	24

ART. 33. <i>DECORO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE PRIVATE</i>	25
ART. 34. <i>COPERTURE E CORNICIONI</i>	25
ART. 35. <i>TINTEGGIATURE E DECORAZIONI</i>	26
ART. 36. <i>SICUREZZA DELLE APERTURE</i>	27
ART. 37. <i>RECINZIONI E CANCELLI</i>	27
ART. 38. <i>SPORGENZE FISSE O MOBILI</i>	28
ART. 39. <i>INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE</i>	29
ART. 40. <i>NUMERI CIVICI</i>	30
ART. 41. <i>SERVITÙ PUBBLICHE</i>	30
ART. 42. <i>PERCORSI PEDONALI E MARCIAPIEDI</i>	31
ART. 43. <i>MURI DI SOSTEGNO E DI CONTENIMENTO</i>	31
ART. 44. <i>DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO</i>	32
ART. 45. <i>CHIOSCHI, DEHOR E ALTRI MANUFATTI STAGIONALI</i>	32
ART. 46. <i>ELEMENTI COMPLEMENTARI DEGLI IMMOBILI</i>	32
ART. 47. <i>MEZZI DI PUBBLICITARI E BACHECHE</i>	33
ART. 48. <i>STRUTTURE PERTINENZIALI AGLI IMMOBILI</i>	33
ART. 49. <i>BENI STRUMENTALI</i>	33
TITOLO VI.....	34
DISPOSIZIONI FINALI.....	34
ART. 50. <i>DEROGHE</i>	34
ART. 51. <i>APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E SANZIONI</i>	34
APPENDICI TECNICHE.....	35

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. *Oggetto del regolamento edilizio*

1. L'oggetto del regolamento edilizio è definito dalle vigenti disposizioni di legge.¹
2. Il regolamento edilizio è efficace su tutto il territorio comunale.
3. Il presente regolamento disciplina e norma i soli aspetti edilizio-urbanistici, rimandando alle specifiche leggi di settore e al regolamento igienico sanitario la trattazione degli altri argomenti.

¹ Art. 53, l.r. 11/1998.

TITOLO II

COMMISSIONE EDILIZIA²

Art. 2. *Definizione*

1. La commissione edilizia (CE) è organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica³ qualora nominata.

Art. 3. *Attribuzioni*

1. La CE esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti nei casi previsti dalla legge.⁴
2. La CE può altresì esprimere pareri preventivi non vincolanti su specifiche tematiche, su richiesta dell'Amministrazione comunale, dell'ufficio tecnico o del responsabile del procedimento.
3. Rispetto ai progetti che le sono sottoposti, la CE valuta i soli aspetti architettonici e edilizi delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico.
4. Non spetta alla CE esprimersi circa la coerenza degli interventi proposti rispetto agli strumenti urbanistici e alle leggi di settore.

Art. 4. *Composizione*

1. Della CE fanno parte numero **6** componenti, scelti fra cittadini maggiorenni, dotati dell'elettorato attivo e passivo, competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente⁵ (di cui almeno uno dotato di laurea in geologia);
2. Non possono essere nominati a far parte della CE i dipendenti del Comune di appartenenza e gli amministratori comunali.

Art. 5. *Formazione della Commissione edilizia*

1. La prima seduta della CE è convocata dal Segretario comunale, previa nomina dei componenti secondo le procedure di legge di cui allo statuto e al regolamento comunale⁶; durante tale riunione si provvede all'elezione del presidente e del vice presidente della CE.

² Come esplicitato in premessa, questo Titolo fa riferimento alla Commissione edilizia nominata in forma singola dal Comune. Per le Commissioni edilizie nominate in forma associata tra Comuni valgono le regole stabilite dall'apposita Convenzione.

³ Art. 55, l.r. 11/1998.

⁴ Art. 55, commi 1, 2 e 3, l.r. 11/1998.

⁵ Art. 7, l.r. 18/1994.

⁶ Art. 55, comma 1, l.r. 11/1998.

2. Esercita le funzioni di segretario della CE, senza diritto di voto, il Segretario comunale o altro dipendente del Comune all'uopo designato.⁷
3. La CE può adottare un regolamento interno che individui criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività.⁸

Art. 6. Funzionamento

1. La CE si riunisce ogni qualvolta il presidente o, nel caso in cui questo ne sia impedito, il vice presidente⁹, lo ritenga necessario ed opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo di tutti i componenti della CE.
2. La CE, con un preavviso di almeno 5 giorni, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente mediante invito scritto (mail, PEC, fax) recante l'ordine del giorno della seduta; la convocazione è estesa a tutti i componenti effettivi, tenuto conto dei termini previsti dalla legge vigente.¹⁰
3. Ai lavori della CE possono assistere, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti sottoposti all'esame della CE stessa¹¹, l'esperto in materia di tutela di paesaggio¹² e i responsabili degli uffici comunali interessati. Deve assistere ai lavori il soggetto responsabile delle istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi.
4. Le riunioni della CE sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti della commissione.
5. La CE esprime il proprio parere relativo al rilascio del permesso di costruire sulla base dell'istruttoria trasmessa al Presidente della CE (tramite PEC, mail o fax) dal responsabile del procedimento. La CE si esprime entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti istruttori.^{13 14}
6. I lavori della CE sono diretti dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
7. Qualora la CE non raggiunga l'intesa per l'espressione di un parere unitario, il parere stesso sarà formulato in maniera puntuale e articolata, e deve essere adeguato ad esprimere i diversi convincimenti.

⁷ Con riferimento alla disciplina del sistema delle autonomie – l.r. 54/1998.

⁸ Art. 55, comma 3, l.r. 11/1998.

⁹ Art. 55, comma 5, l.r. 11/1998.

¹⁰ Art. 60bis, comma 7, l.r. 11/1998.

¹¹ Artt. 7, 8, 9 e 10, l.r.19/2007.

¹² Art. 7, l.r. 18/1994.

¹³ Art. 60bis, comma 7, l.r. 11/1998.

¹⁴ La CE si esprime anche sulle varianti in corso d'opera nei casi esclusi dall'articolo 61bis, l.r. 11/1998.

8. Delle sedute è redatto un verbale a firma del segretario della CE e del Presidente. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i relativi nominativi dei presenti; l'argomento trattato, con riferimento alla singola pratica, ed il relativo parere motivato.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 5, la CE esprime il proprio parere sulla base dell'istruttoria trasmessa al Presidente della CE (tramite PEC, mail o fax) dal responsabile del procedimento secondo i modi e i tempi stabiliti dalla norma di riferimento per il relativo procedimento. Qualora la CE reputi la documentazione esistente e gli atti istruttori insufficienti a fondare il parere, decide – a maggioranza dei votanti – di richiedere al responsabile del procedimento l'integrazione degli atti o un supplemento di istruttoria limitatamente agli aspetti su cui si deve esprimere ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento; in tal caso, la CE deve precisare l'oggetto dell'integrazione o del supplemento richiesto.
10. La CE può richiedere alla Giunta comunale di sentire uno o più esperti su specifiche materie; ha altresì facoltà di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire o loro eventuali delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali, fermi restando i tempi e i modi previsti dalla legge.¹⁵
11. Vi è interesse di carattere privato all'argomento quando il componente della CE abbia partecipato alla progettazione e/o alla direzione dei lavori, anche parziale, dell'intervento; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CE; quando abbia appaltato la realizzazione dell'opera o sia comunque incaricato di realizzarla; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
12. I componenti della CE interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 8.¹⁶
13. I componenti della CE che sono chiamati a valutare in altra sede le domande o i progetti di trasformazione edilizia e urbanistica, quando tali valutazioni di natura tecnica sono propedeutiche all'erogazione di finanziamenti e/o a definire graduatorie finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 8.

Art. 7. Durata

1. La durata in carica della CE è pari a quella della Giunta comunale.

¹⁵ Art. 60bis, comma 7, l.r. 11/1998.

¹⁶ Art. 55, comma 6, l.r. 11/1998.

2. La CE in carica conserva le sue competenze fino a che non sia rinnovata la composizione della stessa da parte degli Organi amministrativi competenti (Giunta o Consiglio comunale), nel rispetto delle vigenti norme.¹⁷
3. I componenti della CE possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento del loro mandato; le dimissioni hanno effetto all'atto del deposito presso la segreteria del Comune; l'Organo amministrativo competente provvede alla sostituzione entro 30 giorni.
4. I componenti scelti della CE devono essere sostituiti per i seguenti motivi:
 - a) per sopravvenuta incompatibilità nei casi previsti dal precedente art. 4 comma 2;
 - b) per assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.
5. I componenti della CE possono essere sostituiti in qualsiasi momento da parte dell'Organo amministrativo competente.

Art. 8. *Sottocommissioni*

1. L'Amministrazione comunale può istituire delle sottocommissioni della CE, per l'analisi specifica di alcune tematiche aventi ricadute sulla gestione del territorio comunale. La composizione e le modalità operative saranno definite dal Comune in apposito regolamento.

¹⁷ Legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di *prorogatio*.

TITOLO III
TITOLI ABILITATIVI

Art. 9. *Elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire*

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, indirizzata al Comune, deve contenere:¹⁸
 - a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
 - b) estremi catastali, zona PRG vigente e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire.

2. Alla domanda specifica per il rilascio del titolo abilitativo, per tutti i tipi di intervento sono allegati:
 - a) copia dell'atto di proprietà o di altro documento equipollente o dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;
 - b) eventuali pareri o autorizzazioni necessari,¹⁹ nonché la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione paesaggistica e archeologica, ove previste;²⁰
 - c) dichiarazione del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto ai PRG, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
 - d) il progetto in duplice copia cartacea, debitamente firmato dal richiedente e dal progettista, e in copia su supporto informatico, completo dei seguenti allegati:
 - i) estratto della mappa catastale aggiornata, con colorazione dell'immobile interessato (in caso di recupero) e delle vie di accesso, anche in relazione agli immobili confinanti;
 - ii) estratti del PRG vigente e degli strumenti urbanistici o dei programmi, intese, concertazioni, attuativi del piano regolatore generale, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento, compresa l'esistenza delle reti nel sottosuolo dell'area di sedime dell'immobile;²¹
 - iii) planimetria quotata d'insieme del piano terreno, in scala non inferiore a 1:500, comprendente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;
 - iv) piante, sezioni, prospetti e particolari in scala adeguata, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte, anche in relazione agli edifici limitrofi; gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

¹⁸ Art. 60bis, comma 2, l.r. 11/1998.

¹⁹ Il riferimento è alla Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della l.r. 12/2009, e all'autorizzazione paesaggistica e archeologica, qualora previste.

²⁰ Art. 60bis, comma 2, l.r. 11/1998.

²¹ Art. 59, comma 3, l.r. 11/1998.

- le piante dovranno essere redatte per ogni livello, se del caso compresa la copertura, con indicati l'utilizzo funzionale, le dimensioni dei locali, le superfici utili e i rapporti di illuminazione;
 - le sezioni, nel numero necessario, dovranno indicare le quote altimetriche, le altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; nel caso di edifici esistenti, esse dovranno essere indicate planimetricamente nello stesso punto di quelle di rilievo;
 - i prospetti dovranno indicare il disegno di ogni lato dell'edificio ed estendersi alle sagome degli edifici contigui;
 - se del caso, i particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli eventuali elementi decorativi e costruttivi, nonché gli eventuali manufatti accessori;
- v) simulazione dell'inserimento del progetto nella situazione esistente per gli interventi aventi rilevanza per le dimensioni o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto;
- vi) la relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative e illustrative del calcolo dei volumi e delle superfici, nonché la tabella quantitativa di raffronto tra gli standard urbanistici previsti dal PRG, i dati di progetto, la verifica di coerenza dell'intervento con il PTP;
- vii) documentazione fotografica aggiornata e a colori, firmata dal progettista e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi;
- e) eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti dalla legge urbanistica regionale o da norme speciali o da leggi di settore.
3. Nel caso di interventi di recupero, è inoltre richiesto il rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore a 1:100, preferibilmente in scala 1:50 per gli interventi di restauro su edifici classificati di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani, le sezioni più significative e tutti i prospetti; gli eventuali particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli elementi decorativi e costruttivi.
4. Per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili classificati come documento o monumento,²² è necessario allegare i seguenti documenti:
- a) il rilievo critico e cioè la documentazione grafica in scala 1:50, corredata di relazione metodologica, che soddisfi i seguenti requisiti:
- i) rappresentazione dell'edificio nella sua geometria;
 - ii) rappresentazione delle eventuali fasi edilizie individuate nella loro sequenza relativa, eventualmente anche tramite adeguate indagini stratigrafiche, illustrate da apposita relazione tecnica;
 - iii) inquadramento dello stato di conservazione dei materiali componenti l'oggetto su cui si vuole intervenire (strutture portanti, finiture, serramenti ...);

²² DGR n. 2515/1999, capitolo II, paragrafo D, e n. 418/1999.

- b) rilievo planoaltimetrico riferito a caposaldo immutabile in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento con indicazione delle quote di estradosso delle travi di colmo e dei dormienti del tetto.
5. Nel caso di interventi che comportino demolizioni, ricostruzioni e/o nuove opere, gli elaborati dovranno riportare l'indicazione delle demolizioni, campite di colore giallo, e delle nuove opere, campite di colore rosso, su tavole diverse, se necessario per una maggiore comprensione.
6. Il responsabile comunale dell'istruttoria può accettare progetti dotati di minori specificazioni e privi di alcuni fra gli atti di cui all'elenco precedente, in dipendenza della dimensione o dell'importanza particolarmente limitate dell'opera.
7. Il responsabile comunale dell'istruttoria delle pratiche edilizie, attenendosi agli elaborati minimi richiesti di cui al presente articolo e fatte salve le diverse valutazioni in applicazione delle facoltà concesse, può richiedere ulteriori elaborati o contenuti rispetto a quelli previsti al fine di valutare compiutamente i progetti degli interventi edilizi, nei soli termini previsti dalla legge.²³
8. Alle comunicazioni di varianti in corso d'opera relative al permesso di costruire, sono allegati gli elaborati progettuali modificati rispetto a quelli allegati alla richiesta originaria, prodotti anche su supporto informatico.²⁴
9. La modulistica di riferimento da utilizzare per l'inoltro della domanda è quella elaborata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta²⁵ nell'ambito del progetto "Fines".²⁶

Art. 10. Elaborati richiesti per la SCIA edilizia

1. La SCIA²⁷, indirizzata al Comune, deve contenere:
- a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
 - b) estremi catastali, zona PRG vigente e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - c) eventuali assensi, autorizzazioni o pareri dovuti;²⁸
 - d) dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste²⁹;
 - e) eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti dalla legge urbanistica regionale o da norme speciali o da leggi di settore.

²³ Art. 60bis, comma 4, l.r. 11/1998.

²⁴ Art. 61bis, l.r. 11/1998.

²⁵ L.r. 23 maggio 2011, n. 12.

²⁶ Riferimento al sito web www.celva.it/fines

²⁷ Art. 59, comma 1; art. 61, l.r. 11/1998.

²⁸ Art. 61, comma 7, l.r. 11/1998.

²⁹ Art. 61, comma 3, l.r. 11/1998.

2. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998 alle lettere a) per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria, c), d), e), h), n), alla SCIA specifica vanno allegati:
- a) dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;
 - b) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative di PTP, di PRG, del regolamento edilizio e delle norme di settore;
 - c) elaborati progettuali utili alla descrizione di massima dell'intervento, in duplice copia cartacea, debitamente firmati dal richiedente, e in copia su supporto informatico;
 - d) documentazione fotografica aggiornata, a colori e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto.
3. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998 alle lettere b), i), j), k), l), m), r), t), alla SCIA specifica vanno allegati:
- a) dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;
 - b) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative di PTP, di PRG, del regolamento edilizio e delle norme di settore;
 - c) elaborati progettuali, in duplice copia cartacea, debitamente firmati dal richiedente, e una copia su supporto informatico, costituiti da piante, sezioni, prospetti ed eventuali particolari in scala adeguata, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte, anche in relazione agli edifici limitrofi e al contesto circostante;
 - d) documentazione fotografica aggiornata, a colori e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998 alle lettere a) per le opere di restauro e risanamento conservativo, f), g), o), p), s), alla SCIA specifica vanno allegati:
- a) dichiarazione sostitutiva che dimostri la legittimazione del richiedente;
 - b) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative di PTP, di PRG, del regolamento edilizio e delle norme di settore;
 - c) elaborati progettuali necessari ad illustrare l'intervento, in duplice copia cartacea, debitamente firmati dal richiedente, e una copia su supporto informatico; per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 61 gli elaborati progettuali devono anche comprendere il rilievo quotato degli edifici esistenti in scala 1:50, con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani, le sezioni più significative e tutti i prospetti; gli eventuali particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli elementi decorativi e costruttivi;
 - d) documentazione fotografica aggiornata, a colori e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi;
 - e) rilievo planaltimetrico riferito a caposaldo immutabile in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento con indicazione delle quote di estradosso delle travi di colmo e dei dormienti del tetto.

5. Per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili classificati come documento o monumento³⁰, è richiesto inoltre il rilievo critico e cioè la documentazione grafica in scala 1:50, corredata di relazione metodologica, che soddisfi i seguenti requisiti:
 - a) rappresentazione dell'edificio nella sua geometria;
 - b) rappresentazione delle eventuali fasi edilizie individuate nella loro sequenza relativa eventualmente anche tramite adeguate indagini stratigrafiche, illustrate da apposita relazione tecnica;
 - c) inquadramento dello stato di conservazione dei materiali componenti l'oggetto su cui si vuole intervenire (strutture portanti, finiture, serramenti...).
6. La modulistica di riferimento da utilizzare per l'inoltro della SCIA è quella elaborata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta nell'ambito del progetto "Fines"³¹.

Art. 11. *Elaborati richiesti per il rilascio del titolo abilitativo nell'ambito del procedimento unico*

1. La documentazione e gli elaborati richiesti per il rilascio del titolo abilitativo nell'ambito del procedimento unico sono stabiliti dallo Sportello unico enti locali Valle d'Aosta.³²

Art. 12. *Denuncia di inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire*

1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto al Comune la data di inizio dei lavori, utilizzando il modello fines appositamente predisposto e continuamente aggiornato dal CELVA, unitamente a tutta la documentazione necessaria in esso elencata.

Art. 13. *Comunicazione di variante in corso d'opera*

1. Alle comunicazioni di variante in corso d'opera relative al permesso di costruire e alla SCIA³³, sono allegati gli elaborati progettuali modificati rispetto a quelli allegati alla richiesta o segnalazione originaria, da produrre anche su supporto informatico.³⁴

Art. 14. *Obbligo di affissione del cartello di cantiere*³⁵

1. Per qualunque titolo abilitativo rilasciato o presentato, al momento dell'inizio dei lavori deve essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:
 - il tipo di intervento in corso di realizzazione;
 - la natura del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
 - il nominativo dell'intestatario del titolo abilitativo;
 - il nominativo del progettista;

³⁰ DGR 2515/1999, capitolo II, paragrafo D, e n. 418/1999.

³¹ Riferimento al sito web www.celva.it/fines

³² L.r. 23 maggio 2011, n. 12; riferimento al sito web www.sportellounico.vda.it

³³ Riferimento all'art. 61bis della l.r. 11/1998.

³⁴ Art. 61bis, l.r. 11/1998.

³⁵ Riferimento all'articolo 60bis, comma 11, della l.r. 11/1998.

- il nominativo del direttore dei lavori;
- il nominativo dell'esecutore dei lavori;
- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

2. Sul luogo dei lavori deve inoltre essere affissa in maniera ben visibile, qualora prevista, copia della notifica preliminare richiesta dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro.³⁶

Art. 15. Denuncia di ultimazione dei lavori oggetto di permesso di costruire

1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare al Comune, entro la scadenza del titolo, mediante l'utilizzo del modello fines appositamente predisposto e continuamente aggiornato dal CELVA, la data di ultimazione dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria in esso elencata.

Art. 16. Agibilità degli edifici

1. Gli adempimenti e le procedure necessari per il rilascio del certificato di agibilità sono stabiliti dalla norma nazionale.³⁷

³⁶ Riferimento al D.lgs. 81/2008.

³⁷ Riferimento agli artt. 24, 25 e 26 del DPR 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

TITOLO IV
PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO

CAPO I **PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI**

Art. 17. **Altezza degli edifici**

1. L'altezza massima di un edificio è quella valutata dalla quota del piano del terreno a sistemazione avvenuta, fino alla quota più elevata dell'estradosso della copertura. Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnici, quali tralicci per linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche e per telecomunicazioni, camini, ciminiera, silos ed extracorsa per ascensori, e simili.
2. L'altezza massima consentita nelle tabelle delle NTA si calcola con riferimento al punto di maggiore altezza del prospetto più alto.
3. Ai fini del rispetto delle distanze minime da altri edifici l'altezza si misura sul prospetto che fronteggia.
4. I riporti per la sistemazione del suolo non devono superare metri 1,00 di altezza misurato in aderenza ai muri perimetrali dell'edificio rispetto al profilo naturale del terreno. Lungo i confini di proprietà, il riporto del terreno non deve superare i 30 cm. dal livello del suolo preesistente, cosicché il medesimo sia 20 cm più basso dell'altezza massima consentita per la realizzazione di muretti di recinzione.

Art. 18. **Piani**

1. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.
2. L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e estradosso di eventuali strutture ribassate dal soffitto (tavolato nel caso di strutture in legno o miste); nel caso in cui l'interasse delle strutture ribassate risulti inferiore a m 0,40, l'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e intradosso di dette strutture emergenti dal soffitto. Nel caso di soffitti inclinati o curvi si considera l'altezza media.
3. Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra compresi i seminterrati, comunque destinati e che abbiano almeno il 40% della superficie perimetrale fuori terra, esclusi i piani interrati e i soppalchi e inclusi i sottotetti che presentino all'imposta dal solaio di copertura un'altezza esterna superiore a cm. 60 e superiore a 3.00 mt al colmo misurate all'estradosso del solaio.
4. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante sistemato

come definito all'art. 17, comma 4, del presente regolamento, senza conteggiare eventuali accessi veicolari di larghezza massima pari a m. 6,00.

5. Si definisce seminterrato di un edificio quel piano che, ancorché non completamente interrato, si presenta con il pavimento in tutto o in parte al di sotto del livello del terreno sistemato.
6. Si definisce soppalco una struttura praticabile finalizzata all'utilizzazione su quote diverse di un vano che resta unico e aperto.
7. La realizzazione del soppalco è soggetta al permesso di costruire ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti³⁸ e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le norme specifiche che regolano l'attività esercitata.
8. E' comunque richiesto, in tutti i casi, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'altezza media del locale di soppalco deve risultare non inferiore a m 2,00, con altezze minime di cui all'art. 27 del presente regolamento;
 - b) l'altezza della parte sottostante, misurata tra il pavimento e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a m. 2,20;
 - c) entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di idoneo parapetto non inferiore a m 1,00 di altezza;
 - d) la superficie del soppalco non deve essere superiore a 2/3 della superficie del locale principale.
9. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ai sensi del comma 1 del presente articolo; il relativo volume è compreso in quello del vano in cui è realizzato; la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda agibile, ai sensi della normativa vigente.³⁹

Art. 19. Superficie coperta

1. La superficie coperta è la parte di una superficie fondiaria costituita dalla proiezione a terra dell'intero corpo della costruzione emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, comprese le tettoie, le logge, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dalla superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di m 1,50 dal perimetro della costruzione, nonché lo sporto del tetto, aggettante per non più di m 1,50 dal perimetro della costruzione.

Sono escluse, altresì, l'area occupata da serre di coltura e da parti dell'edificio principale completamente interrati, anche se fuoriterra da un lato, purché la loro copertura sia

³⁸ Riferimento al DM 05.07.1975.

³⁹ Riferimento al provvedimento attuativo della l.r. 11/1998, DCR n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del BUR, allegato A, paragrafo I.

eseguita con adeguato strato di terra coltivabile o sia destinata alla realizzazione delle aree di accesso o di parcheggio strettamente richieste e limitatamente ad una superficie massima pari al 60% della superficie del lotto; altrimenti tali porzioni di edificio verranno considerate ai fini della verifica del rapporto di copertura.

Art. 20. Definizione di superfici, volumi e densità fondiaria

1. Le definizioni delle superfici lorde e utili, nonché dei volumi e delle densità fondiariae sono quelle stabilite dalla normativa vigente.⁴⁰

Art. 21. Unità abitativa

1. Anche ai fini del calcolo delle dotazioni infrastrutturali, si definisce unità abitativa l'insieme dei vani e degli annessi, o anche un solo vano utile, che, situati in un'unica costruzione, senza soluzione di continuità fra interno ed esterno (intendendo per esterno anche eventuali vani e/o disimpegni) dispongono di un ingresso indipendente anche da vano e/o disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.) e che siano destinati alla funzione dell'abitare; eventuali locali esterni all'unità abitativa suddetta, ma ad essa funzionalmente collegati, sono considerati di tipo accessorio.

Art. 22. Locali ad abitazione permanente

1. Ai fini igienico-sanitari, si definiscono di abitazione permanente i locali destinati a soggiorno, pranzo e camera da letto, ivi compresi i monolocali.

Art. 23. Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine della strada

1. Le distanze di cui al presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione della costruzione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi, sporti del tetto e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di m 1,50; sono inclusi nel perimetro anzidetto i bow windows, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. Non è concessa la costruzione di elementi in aggetto esclusi dal calcolo delle distanze ai sensi del precedente comma 2, qualora due costruzioni sorgano a distanze inferiori a quella prescritta. Pertanto eventuali nuove realizzazioni di elementi in aggetto saranno consentiti solo qualora fra le costruzioni esistenti vi sia una distanza uguale o maggiore a 10 m.

⁴⁰ Riferimento al provvedimento attuativo della l.r. 11/1998, DCR n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del BUR, allegato A, paragrafo I.

4. La distanza tra il filo di fabbricazione di cui sopra e le altre costruzioni e manufatti edilizi, i confini di proprietà, gli assi stradali e qualsivoglia elemento edilizio interagente direttamente con il fabbricato in costruzione è calcolata nel seguente modo:
 Metodo lineare: distanza definita dalla linea perpendicolare al filo di fabbricazione, fino ad intercettare l'edificio antistante o l'elemento da cui si misura la distanza, da calcolare in modo reciproco tra l'edificio in costruzione e gli elementi confrontanti.
 In tal caso la distanza minima tra fabbricati non confrontanti è pari a 5,00 m. (da misurarsi in entrambe le direzioni ortogonalmente all'edificio esistente).
5. La distanza tra le costruzioni è inderogabile.⁴¹
6. La distanza dai confini è derogabile, fatto salvo il rispetto della distanza minima delle costruzioni, con l'assenso dei confinanti espresso attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.⁴²

Art. 24. Spazi destinati alla sosta ed alla mobilità dei veicoli

1. Le dimensioni e la disposizione dei posti auto, degli spazi di manovra, degli accessi e delle rampe devono di norma rispettare le prescrizioni e dimensioni contenute nei seguenti commi.

Lungo le strade comunali non è consentita la realizzazione di nuovi parcheggi a pettine che necessitano l'esecuzione di manovre sulla carreggiata; su tali strade è, pertanto, consentita esclusivamente la realizzazione di parcheggi "in fila indiana", fatte salve le situazioni in atto.

2. Dimensioni posti auto e spazi di manovra minimi:
 stallo per disabili esclusivamente a pettine a 90° con dimensioni 130 + 170 x 5,00 (non sono ammessi stalli in linea)

DIMENSIONI STALLO		CORSIA DI MANOVRA
stallo a pettine 90°	2,50 x 5,00	6,00 mt
stallo a pettine 60°	2,50 x 5,30	3.80 mt
stallo a pettine 45°	2,50 x 5,00	3.50 mt
stallo a pettine 30°	2.50 x 5.25	3.00 mt
stallo in linea	2.00 x 5.50	3.00 mt ⁴³



3. Rampe di accesso alle autorimesse o parcheggi:
- pendenza massima 16% se scoperta
 - pendenza massima 20% se coperta
 - prima di immettersi su strade o spazi pubblici devono terminare con un tratto di almeno 5,00 mt con pendenza massima 8%;

⁴¹ Ai sensi dell'art. 9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'art. 88 della l.r. 11/1998.

⁴² Appendice tecnica: Modello dichiarazione sostitutiva per deroga distanza dai confini.

⁴³ La corsia di manovra non è necessaria qualora gli stalli siano disposti in adiacenza e parallelamente ad una strada pubblica.

- d) larghezza minima di 3,00 mt per senso unico di marcia e per parcheggi/autorimesse < a 9 posti auto;
 - e) larghezza minima di 4,50 mt per doppio senso di marcia e per parcheggi/autorimesse > a 9 posti auto
 - f) raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno > a 7,00 mt per rampe a senso unico e > a 8,25 mt per rampe a doppio senso.
4. Le strade di accesso devono attenersi alle prescrizioni previste all'art. 33, commi 4 e 5, delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. e s.m.i.
5. Le rampe di accesso devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole.



CAPO II INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 25. Tipi di intervento

1. I tipi di intervento comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie⁴⁴ sono:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro;
 - risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
 - ristrutturazione urbanistica;
 - nuova costruzione;
 - demolizione.

2. I tipi di intervento comportanti trasformazioni territoriali⁴⁵ sono quelli che condizionano l'aspetto del territorio e quelli che svolgono funzioni accessorie o di supporto ad interventi riconducibili a edifici.

Tali interventi hanno carattere non temporaneo e sono ordinati nelle seguenti macrocategorie:

- opere puntuali;
- interventi lineari e a rete;
- interventi di trasformazione areale;

Le tipologie di intervento sono le seguenti:

- manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro;
 - risanamento conservativo con miglioramento funzionale;
 - ristrutturazione;
 - nuova costruzione;

⁴⁴ Riferimento alla D.G.R. 1759/2014 e s.m.i.

⁴⁵ Riferimento alla D.G.R. 1759/2014 e s.m.i.

TITOLO V
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO EDILIZIO

CAPO I FRUIBILITÀ

Art. 26. *Disponibilità di spazi minimi*

1. I principali percorsi interni ed esterni degli edifici devono essere dotati di vie di accesso realizzate con pavimentazioni di tipo durevole e antisdrucciolevole, atte a consentire il trasporto di infermi o di infortunati da tutti i piani agibili nel rispetto delle norme vigenti.⁴⁶
2. Ogni monolocale deve essere dotato, al suo interno, almeno di uno spazio di cottura e di un locale disimpegnato per i servizi igienici. Deve, inoltre, essere di dimensioni minime pari a 28 mq di superficie utile per una persona e di 38 mq per due persone⁴⁷.
3. Le superfici e le caratteristiche dei singoli locali devono rispettare i valori minimi fissati dalle vigenti disposizioni in materia.⁴⁸
4. I locali destinati ad attività artigianali, commerciali o industriali devono essere dotati di servizio igienico.⁴⁹

Art. 27. *Altezza minima interna utile dei locali abitabili*

1. Le altezze minime dei vani abitabili sono stabilite dalla vigente legge.⁵⁰
2. Le altezze minime dei vani con destinazioni diverse da quella abitativa devono essere conformi a quelle previste dalle specifiche norme di settore; in assenza di tali norme esse possono corrispondere a quelle dei suddetti vani abitabili e comunque devono essere in grado di assicurare una condizione igienica sufficiente a giudizio dell'autorità sanitaria.
3. Negli spazi abitativi con soffitto non piano, oltre al rispetto dei minimi di altezza di zona riferiti alla misura media del locale, l'altezza minima nella nuova edificazione non deve essere inferiore a m 1,60 sia per i vani destinati ad abitazione permanente sia per i vani accessori; nel recupero l'altezza minima non deve essere inferiore a m 1,40.⁵¹
4. Le altezze minime si calcolano secondo le modalità stabilite al precedente articolo 18, comma 2.

⁴⁶ Riferimento, in particolare, alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

⁴⁷ Riferimento all'art. 3 del D.M. 5 LUGLIO 1975.

⁴⁸ Riferimento all'art. 95, commi 2, 2bis e 3, della l.r. 11/1998 per quanto riguarda i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 e/o ricompresi nelle sottozone A, all'art. 2 del DM 05.07.1975 e successive modificazioni per le altre zone.

⁴⁹ Riferimento all'art. 16 del Dlgs n. 242 del 19.03.96.

⁵⁰ Riferimento all'art. 95 della l.r. 11/1998.

⁵¹ Riferimento alla DGR n. 2515/1999.

5. Gli spazi di altezza inferiore a detti minimi non possono partecipare al calcolo della superficie minima dei locali, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio accessorio o ripostiglio.
6. Nei locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come rapporto tra il volume e la superficie.

Art. 28. Scale

1. E' vietato realizzare nei vani scala interni dei condomini l'apertura di finestre di locali contigui. Negli edifici unifamiliari (privi di parti comuni) tali aperture sono ammesse ma non sono comunque computabili ai fini delle verifiche dei rapporti aeroilluminanti.
2. Le caratteristiche delle rampe e dei pianerottoli sono quelle previste dalle normative vigenti.⁵²
3. All'interno delle unità immobiliari, per l'utilizzo a carattere privato, sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a m 0,80. Scale a chiocciola, o similari, sono ammesse con larghezza utile non inferiore a m 0,60 solamente in caso di recupero di edifici esistenti.

Art. 29. Servizi igienici

1. In ciascun alloggio almeno un servizio igienico deve avere superficie non inferiore a quattro metri quadrati, compreso l'eventuale antibagno se provvisto di lavabo, ed essere dotato di vaso, vasca da bagno o doccia, bidet e lavabo⁵³; gli eventuali ulteriori servizi igienici possono avere dimensione e dotazione impiantistica ridotta rispetto alla disposizione che precede.
2. I servizi igienici devono essere di norma dotati di almeno una finestra aperta direttamente sull'esterno; in difetto, devono essere muniti di adeguato impianto di aerazione forzata⁵⁴.
3. I locali per servizi igienici devono essere dotati di pavimenti e di finitura alle pareti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
4. I locali adibiti a servizi igienici devono essere privi di comunicazione diretta con i locali dove si svolge la preparazione o la distribuzione degli alimenti. Negli edifici di nuova costruzione i servizi igienici con accesso diretto da una camera da letto devono essere di uso esclusivo di quel vano e non possono essere considerati come servizio igienico unico dell'unità abitativa.

⁵² Riferimento al DM 246/16.05.1987, alla L 13/89, al DM 236/89 e alla L 503/96.

⁵³ Ai sensi dell'art. 7 del DM 05.07.1975.

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 7 del DM 05.07.1975.

CAPO II REQUISITI PRESTAZIONALI, INSERIMENTO AMBIENTALE E QUALITA' DEL PRODOTTO EDILIZIO

Art. 30. Norme di settore

1. Per quanto riguarda le discipline in materia di sicurezza, illuminazione, benessere termico e igrotermico, acustica e rendimento energetico degli edifici, si rimanda alle relative leggi di settore.

CAPO III NORME TECNICO-AMBIENTALI

Art. 31. Inserimento ambientale e decoro degli edifici

1. Tutti gli interventi, di nuova costruzione o di recupero, devono essere armonicamente inseriti nel contesto ambientale, ponendo particolare attenzione all'orientamento e alla posizione delle coperture, all'allineamento con i fronti esistenti e alle tipologie edilizie presenti nel contesto.
2. Per quanto attiene il recupero del patrimonio esistente, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti al riconoscimento e alla valorizzazione degli impianti originari ed all'eliminazione degli elementi in contrasto.
3. Il Comune, sentita la CE, qualora nominata, ha facoltà di indirizzare, con congrua motivazione, a soluzioni progettuali specifiche, linee architettoniche e forme decorative; può altresì disporre la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Art. 32. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione

1. Le strade, le piazze e gli altri suoli, pubblici o destinati all'uso pubblico, devono essere provvisti di opere per il pronto scolo delle acque meteoriche e di mezzi idonei allo smaltimento delle stesse.
2. La formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso pubblico deve essere oggetto di attenta valutazione; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre la decorosa sistemazione di tale frontespizio a spese del proprietario del muro.
3. Cessata l'occupazione del suolo pubblico da parte di privati, il titolare della concessione all'occupazione deve sgomberare il suolo occupato, riportando lo spazio concesso nello stato in cui si trovava precedentemente al rilascio della concessione.

4. In caso di inottemperanza, il ripristino sarà eseguito dal Comune a spese del concessionario; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, esse saranno riscosse coattivamente.⁵⁵

Art. 33. *Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private*

1. Le tipologie e i materiali costruttivi degli edifici e delle aree private devono assolvere ai requisiti di decoro, funzionalità e durabilità nel tempo, facilità ed economia gestionale.
2. Le aree di proprietà privata, in particolare, quelle che fronteggiano gli spazi pubblici, devono essere sistemate e mantenute a verde con idonea cura.
3. Le aree libere di pertinenza degli edifici devono mantenere una superficie di suolo permeabile maggiore o uguale al 40% della medesima superficie (con riferimento all'at. 19).
4. Nelle zone di PRG destinate agli insediamenti, le aree libere inedificate o di pertinenza degli edifici devono essere convenientemente mantenute; è fatto divieto di procurarne e consentirne lo stato di abbandono; è altresì vietata la formazione di accumuli di materiali o rifiuti.
5. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e le singole parti dello stesso, nonché le aree di pertinenza, in buono stato di conservazione, sia per quanto attiene la sicurezza e la statica sia per ciò che concerne l'estetica, il decoro e l'igiene.
6. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e di tinteggiatura delle facciate degli edifici delle quali è intervenuto il deterioramento⁵⁶.
7. Il proprietario ha l'obbligo di intervenire immediatamente nel caso di degrado del manufatto edilizio tale da poter arrecare danni a persone e/o a cose, sia nel caso il manufatto edilizio fronteggi gli spazi pubblici sia nel caso lo stesso sia adiacente a proprietà private.
8. Il Comune può in qualsiasi momento richiedere ai proprietari di intervenire sugli edifici e sulle aree libere, al fine di rispettare le indicazioni di decoro e ordine, e garantire la sicurezza degli spazi pubblici e privati in genere.

Art. 34. *Coperture e cornicioni*

1. Gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, di gronde, di pluviali e, ove necessario, di elementi fermaneve in numero adeguato, con particolare riguardo alla loro stabilità.

⁵⁵ Art. 57, comma 1, l.r. 11/1998.

⁵⁶ Art. 58, comma 1, l.r. 11/1998.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione, la forma della copertura deve rispondere ai requisiti di inserimento ambientale e decoro degli edifici di cui all'articolo 32 del presente regolamento tenuto conto della scelta del materiale di copertura utilizzato⁵⁷.
3. I tetti completamente piani non sono consentiti, fatto salva la possibilità di realizzarli in caso di volumi specifici e articolati o derivanti da esigenze compositive ritenute particolarmente qualificanti da parte del Comune, sentita la Commissione Edilizia (qualora nominata).
4. E' consentita la realizzazione di terrazzi di copertura di locali posti in adiacenza e funzionalmente collegati ai fabbricati purché ad essi esteticamente connessi.
5. Nelle sottozone di PRG di tipo A, B, C ed E la pendenza delle falde deve essere normalmente compresa tra il 30% ed il 60%. Nelle sottozone di tipo F e D del PRG la pendenza delle falde sarà definita puntualmente in relazione alla tipologia del manufatto edilizio e della specifica destinazione d'uso a cui è destinato.
6. E' ammessa la realizzazione di abbaini sulle falde dei tetti; in assenza di specifica disciplina delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, nelle zone di tipo A è consentito l'inserimento di un abbaino per falda, limitatamente alla specifica proprietà, della larghezza massima di m 1,50 in proporzione alla copertura e secondo le forme tradizionali, limitatamente al caso che non sia possibile garantire idonee condizioni di illuminazione ed areazione dei locali di sottotetto mediante finestre poste sui muri perimetrali. Sugli edifici classificati "monumento" o "documento", tale facoltà è concessa solo se assentita dai competenti uffici regionali in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici.
7. Negli ambiti assoggettati all'obbligo del manto di copertura in lastre di pietra, le lose dovranno avere le caratteristiche di cui alla vigente normativa regionale.⁵⁸
8. Negli ambiti esclusi dall'obbligo della copertura in lose sono ammesse, oltre alle coperture in lastre di pietra, quelle in metallo non riflettente e di norma di colore scuro, in tegole/coppi rossi o neri. Limitatamente a interventi di modesta entità sono comunque ammesse coperture in vetro o in materiale traslucido. Sono invece escluse le coperture bituminose e quelle in materiali plastici, in vetroresina o similari.
9. Il Comune, sentita la CE (qualora nominata), ha facoltà di consentire l'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati al presente articolo nonché di tipologie costruttive e compositive diverse dalla norma.

Art. 35. *Tinteggiature e decorazioni*

1. Gli interventi di tinteggiatura e di rivestimento delle facciate degli edifici esistenti o di nuova costruzione, di realizzazione di pitture figurative di qualunque genere, o il restauro

⁵⁷ Riferimento alla l.r. 13/2007.

⁵⁸ L.r. 13/2007

di quelle esistenti devono rispettare le norme del vigente piano colore, allegando all'istanza di titolo abilitativo gli elaborati previsti nel piano del colore stesso. La realizzazione di iscrizioni, stemmi od insegne pubblicitarie sui muri deve essere preventivamente concordata con il Comune, a seguito di presentazione dei bozzetti rappresentativi.

2. Nel recupero degli edifici o di parti di essi, il Comune può imporre di provvedere alla conservazione e al ripristino di insegne ed arredi superstiti nonché di iscrizioni, fregi o pitture.

Art. 36. *Sicurezza delle aperture*

1. Tutte le aperture con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili solamente verso l'interno degli edifici, fino all'altezza minima di m 3,00 dal marciapiede e fino all'altezza minima di m 4,50⁵⁹ dal piano stradale in assenza di marciapiede, fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative di sicurezza; anche in quest'ultimo caso devono essere ricercate soluzioni che consentano il rispetto dei criteri richiamati.
2. Sui marciapiedi è ammessa, previo assenso del Comune, la formazione di aperture su piano orizzontale destinate a dare luce ai locali sotterranei, purché le stesse siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, tecnicamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo.

Art. 37. *Recinzioni e cancelli*

1. Le recinzioni e i cancelli devono adeguarsi alle tipologie ed ai materiali in uso nell'ambito in cui si collocano, al fine di mantenerne l'unità compositiva; devono presentare aspetto decoroso ed essere dimensionati in stretta aderenza alla funzione che svolgono, ferme restando le prescrizioni delle norme di attuazione del piano regolatore per le singole parti del territorio e le norme vigenti in materia di distanza dalle strade.⁶⁰
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione e la piena accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico su cui si affacciano.
3. Le recinzioni devono consentire lo svolgimento di tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico, quali i trasporti locali e la raccolta dei rifiuti urbani.
4. Le recinzioni devono presentare di norma un'altezza non superiore a m 2,00 e possono essere costituite da uno zoccolo pieno di altezza non superiore a m 0,50.
5. Le recinzioni possono essere realizzate anche con reti e siepi, con sola siepe. Nelle sottozone E devono presentare di norma un'altezza non superiore a mt. 1,50, costituite da

⁵⁹ Riferimento al Dlgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

⁶⁰ Riferimento al Dlgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

montanti verticali in legno adeguatamente distanziati e traverse orizzontali o verticali. Non sono ammessi cordoli in muratura ma esclusivamente plinti completamente interrati. Sono ammesse, comunque, recinzioni aventi caratteristiche tipologiche di cui al comma 4, nel caso di contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- il lotto oggetto di nuova edificazione comprenda terreni ricadenti in due zone, di cui l'una di tipo B o C e l'altra di tipo E;
 - il mappale interessato dalla nuova costruzione si estenda nella zona E per una superficie minore di quella ubicata in zona B o C;
 - il mappale non derivi da fusioni particellari eseguite successivamente all'adozione del vigente P.R.G.C.;
 - in solo caso di intervento edilizio di nuova costruzione.
6. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Tale distanza è fissata in 5,00 mt. dal ciglio strada evitando l'occupazione degli eventuali marciapiedi esistenti o in previsione di PRGC.
 7. Lungo tutte le strade di competenza comunale, nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non risulti possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli.
 8. Nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato (vedi elenco in allegato) è consentito derogare all'arretramento del cancello utilizzando sistemi di apertura automatica dei cancelli.
 9. I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a m 2,00; essi devono aprirsi all'interno della proprietà; eventuali apparecchiature elettriche, citofoniche e di apertura automatica devono essere opportunamente protette ed inserite nel contesto della struttura.

Art. 38. Sporgenze fisse o mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione,⁶¹ sono ammesse, previo indennizzo per l'occupazione di suolo pubblico e subordinatamente ad una favorevole valutazione dell'Amministrazione, le seguenti sporgenze massime:

⁶¹ Riferimento al Dlgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

- a. m 1,50 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a m 4,50 dal piano stradale;
 - b. m 1,50 per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di m 2,20 dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo;
 - c. m 0,15 per coibentazione di edifici e m 0,40 per corpi sporgenti (come elencati al comma 1), solo in presenza di marciapiede di larghezza minima pari a m. 1,50 o altro tipo di area costituente luogo sicuro per i pedoni; in presenza di parcheggi, questi ultimi, dovranno mantenere almeno le dimensioni minime previste dal presente regolamento. L'indennizzo per l'occupazione permanente di suolo pubblico sarà determinato calcolando la superficie di occupazione effettiva per un periodo fissato convenzionalmente in anni 10 e corrisposto una-tantum in sede di autorizzazione all'occupazione medesima.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Comune quando esse ostacolano il traffico, costituiscano pericolo per le persone, limitino la visibilità, nonché per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. Nel centro storico (sottozona Ab1) le tende dovranno essere obbligatoriamente a tinta unita di un colore scelto tra quelli presenti sulla "tavolozza del Piano colore" e armonizzarsi con le facciate all'interno delle quali saranno inserite.

Art. 39. *Intercapedini e griglie di aerazione*

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati e seminterrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Esternamente agli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, e anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.⁶²
3. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari interessati dall'intervento, che devono altresì provvedere alla loro manutenzione, e, in ogni caso, è effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune e previa redazione di progetto strutturale e successivo collaudo delle opere, secondo il tipo di viabilità presente.

⁶² Riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 518/XI del 24 marzo 1999.

4. Le intercapedini devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza interna netta non minore a m 0,30;
 - b) larghezza massima non maggiore a m 0,60.
5. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno a m 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
6. È fatta salva la possibilità di utilizzare dimensioni diverse in ottemperanza a normative specifiche vigenti; è altresì ammessa la formazione di bocche di lupo funzionali all'aerazione di locali interrati.

Art. 40. Numeri civici

1. All'atto della presentazione della domanda di agibilità, il Comune assegna il numero civico, ed eventuali subalterni dello stesso, da apporsi a spese dei proprietari degli immobili⁶³ e secondo la tipologia approvata dall'Amministrazione.
2. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da m 2,00 a 3,00, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile, in tale posizione, a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Art. 41. Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà, previo avviso ai proprietari o ai possessori, di applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, o di installare comunque nelle proprietà private:
 - a) targhe dei numeri civici e della toponomastica urbana;
 - b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
 - e) cartelli o tabelle od altri apparecchi intesi a fornire informazioni; cartelli indicatori dei pubblici servizi;
 - f) ogni altro apparecchio od impianto per la pubblica utilità che si rendesse necessario.
2. L'installazione deve essere effettuata nel modo più idoneo a produrre il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il rispetto dell'esigenza pubblica per cui è compiuta.
3. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al primo comma, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli a loro spese quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

⁶³ Nei modi previsti dal DPR del 30.05.1989, n. 223, art. 42.

4. La manutenzione degli oggetti elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
5. Il Comune ha il dovere di rimuovere a suo carico quanto installato in caso di interventi di manutenzione sull'edificio realizzati dai proprietari per la durata dei lavori.
6. Il Comune ha altresì il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a rimozione definitiva di quanto installato.

Art. 42. *Percorsi pedonali e marciapiedi*

1. Nei centri abitati, tutte le vie di nuova formazione, e quelle esistenti per quanto possibile, dovranno essere munite di marciapiedi o comunque di percorso pedonale pubblico, adeguati alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, ove effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. I marciapiedi e i percorsi pedonali di cui al presente articolo, ancorché realizzati su area privata, sono gravati da servitù di pubblico passaggio.
4. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere idonee allo scopo.

Art. 43. *Muri di sostegno e di contenimento*

1. I muri di sostegno, salve restando le diverse prescrizioni del piano regolatore generale e della legge⁶⁴, in quanto manufatti strutturali a sostegno di versanti e sbancamenti potranno avere altezze variabili in funzione delle quote specifiche dei fronti da sostenere.
2. I muri di contenimento in quanto manufatti edilizi con limitate funzioni strutturali di sostegno, dovranno avere una altezza massima pari a m 2.00; eventuali ripiani intermedi dovranno avere profondità non inferiore all'altezza del muro più alto realizzato. La realizzazione di nuovi muri di contenimento dovrà rispettare le prescritte distanze dalle costruzioni esistenti (art. 23 del presente regolamento edilizio).
3. Il Comune ha facoltà di imporre il mascheramento de muri con arbusti o alberate, o comunque con l'impiego della vegetazione.

⁶⁴ Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

Art. 44. Depositi di materiali a cielo aperto

1. Si definiscono depositi di materiali a cielo aperto gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, cataste di legna, ghiaia, sabbia, materiali vari), anche non supportati da costruzioni che determinino superficie utile.
Tali spazi devono comunque acquisire opportuno titolo abilitativo, con idonea destinazione d'uso e devono partecipare agli oneri di costruzione.
2. Non sono sottoposte al presente articolo le discariche regolate dalla specifica normativa.

Art. 45. Chioschi, dehor e altri manufatti stagionali

1. I dehors sono manufatti volti a insediare sul territorio comunale, su suolo pubblico o privato, manufatti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale e per quanto riguarda la loro realizzazione, si richiama lo specifico regolamento in materia.⁶⁵
2. Tali manufatti devono essere costruiti con materiali leggeri di copertura anche impermeabilizzati, ancorati da montanti non stabilmente fissati al suolo.
3. I chioschi, le cabine telefoniche, le edicole, i distributori automatici di tutti i generi e gli altri elementi di arredo urbano, anche se di tipo precario e temporaneo, sia pubblici che privati, devono corrispondere a criteri di rigoroso inserimento nell'equilibrio urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante.
4. Tali elementi devono rispettare le disposizioni contenute nelle vigenti leggi⁶⁶ e nei regolamenti comunali; devono inoltre consentire ed agevolare la libera circolazione degli utenti dei percorsi ciclabili e pedonali, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni elemento di pericolo o di ostacolo, anche potenziale, rispetto alla piena fruibilità degli spazi interessati.

Art. 46. Elementi complementari degli immobili

1. La realizzazione degli elementi complementari degli immobili, qualora ammessi dal PRG e dalle norme vigenti⁶⁷ quali pensiline, verande⁶⁸, tettoie, bussole, bow windows, vani scala, deve avvenire nel rispetto del decoro e del contesto circostante.

⁶⁵ Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29/03/2004.

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 52, della l.r. 11/1998.

⁶⁷ Art. 52, comma 4bis, della l.r. 11/1998.

⁶⁸ Appendice tecnica "verande".

Art. 47. Mezzi di pubblicitari e bacheche

1. L'apposizione di mezzi pubblicitari o di comunicazione visiva, scritte, bacheche, cartelli, insegne di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario collocate sul territorio comunale all'interno e all'esterno, esposti alla pubblica vista, è regolata dall'apposita disciplina⁶⁹.
2. Nel centro storico (tutte le zone A) non sono ammesse le seguenti tipologie (vedi appendice):
 - insegne luminose a cassonetto anche se con lettere singole;
 - insegne a giorno;

Sono comunque assentibili quelle relative a farmacie, parafarmacie e tabaccherie ecc. normate da specifiche norme di settore.

3. Nel centro storico sono consentite bacheche pubbliche e private, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità, in colore brunito, con dimensioni massime pari a 1.20 x 1 m., qualora collocate da privati e pari a 2 x 1.50 m., qualora collocate da enti pubblici. Fuori dal centro storico sono ammesse anche altre colorazioni a giudizio dell'Amministrazione e sentita la Commissione edilizia, qualora nominata.

Art. 48. Strutture pertinenziali agli immobili

1. La realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti prive di funzioni autonome, destinate al servizio esclusivo degli edifici principali, è disciplinata dalle norme di riferimento⁷⁰.

Art. 49. Beni strumentali

1. La realizzazione di beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle zone territoriali di tipo E per i quali è escluso il parere di razionalità è disciplinata dalle norme di riferimento⁷¹

⁶⁹ Appendice tecnica "Disciplina impianti pubblicitari con rilievo edilizio – urbanistico (insegne di esercizio).

⁷⁰ Art. 52, comma 4bis della l.r. 11/1998 e DGR 1810 del 06/09/2012, allegato B e DGR 387 del 08/03/2013.

⁷¹ Art. 22, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998 e DGR 1810 del 06/09/2012, allegato A.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50. *Deroghe*

1. Le prescrizioni del presente regolamento edilizio non derivanti dall'applicazione di norme legislative sono derogabili unicamente nei casi e con le procedure previste dalla legislazione in materia.⁷²

Art. 51. *Applicazione del regolamento edilizio e sanzioni*

1. La materia è disciplinata dalla vigente legge.⁷³

⁷² Riferimento a: l.r. 11/1998, l.r. 13/1998, l.r. 56/1983, D. Lgs. 42/2004.

⁷³ Riferimento all'art. 57 della l.r. 11/1998.

APPENDICI TECNICHE

- Disciplina delle verande
- Disciplina degli impianti pubblicitari con rilievo edilizio – urbanistico: “Insegne d’esercizio”
- Modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-Martin e aggiornata dal Celva.
- Modello di dichiarazione sostitutiva per deroga distanza dai confini.
- Elenco strade di cui all’art. 37, comma 8.